



COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 89 DEL 18.12.2019

Oggetto: installazione dissuasori di sosta in via Barbagallo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la richiesta, protocollo n. 10876 del 19.06.2019, presentata per ottenere l'autorizzazione ad installare dei dissuasori di sosta in corrispondenza dello sbocco del passo carrabile identificato con n. 174/2016;

PRESO ATTO che alla richiesta risulta allegata tutta la documentazione prevista;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", in particolare l'articolo 42;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada", in particolare l'articolo 180;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2019 "Linee guida per la collocazione dei dissuasori di sosta nel territorio comunale";

VISTI i seguenti articoli delle precitate linee guida:

- l'articolo 4 che impone l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei dissuasori a carico del richiedente il quale si impegna a sollevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso scorretto o della mancanza di manutenzione delle opere stesse o per sinistro, di qualunque genere, derivante dalla presenza dei dissuasori;
- l'articolo 9 che dispone la rimozione, in qualunque momento, delle opere abusive o non conformi a quanto effettivamente autorizzato e l'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di interventi di interesse pubblico o di variazioni del senso di marcia o della disciplina della sosta per i quali risulti incompatibile la permanenza del dissuasore e, in ogni caso, qualora non vengano rispettate le norme del regolamento;

EFFETTUATO un sopralluogo per verificare la necessità dell'intervento richiesto e, in caso positivo, individuare l'esatta collocazione e la tipologia dei dissuasori, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato regolamento;

RISCONTRATO che la presenza costante di alcuni veicoli, lasciati in sosta davanti al suddetto passo carraio, costituisce un reale impedimento per l'accesso allo stesso;

RITENUTO opportuno adottare accorgimenti idonei a garantire al titolare il diritto di accedere liberamente al proprio passo carrabile tramite l'installazione di tre dissuasori di sosta;

RITENUTO di dover intervenire con apposita ordinanza per regolarizzare il procedimento

ORDINA

1) L'installazione in via Barbagallo, in corrispondenza del passo carrabile n. 174/2016, di tre dissuasori di sosta in ferro, della tipologia "paletti parigini".

2) La collocazione dei dissuasori non deve:

- pregiudicare, in alcun modo, la transitabilità dei portatori di handicap e delle carrozzelle;
- arrecare disturbo al transito dei veicoli, tenendo conto che la larghezza minima di una carreggiata non deve essere inferiore a metri 2,75;
- arrecare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

3) Eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla presenza dei dissuasori non potranno essere imputati all'amministrazione comunale.

4) La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, senza che il richiedente accampi pretese di sorta, qualora si verificano condizioni contrarie alle norme del regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 13.05.2019.

DISPONE

La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esecuzione e per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante
Carmelo Amore

